

Esecuzione n.

Gruppo n.

Raccomandata

**Avviso
concernente una rivendicazione
di proprietà in conflitto
con un diritto di ritenzione**

a norma degli art. 106 e 107 LEF

Siete avvisato che

rivendica la proprietà degli oggetti indicati sotto i n.

dell'inventario da voi chiesto a carico di

e sui quali vantate un diritto di proprietà.

Vi è impartito **un termine di 10 giorni** dalla ricevuta di questo avviso **per dichiarare in scritto** all'Ufficio se mantenete la **pretesa di ritenzione** sugli oggetti in causa o se vi rinunciate. **In caso di mancata dichiarazione si riterrà che rinunciate a tale diritto.**

Luogo e data

Ufficio di esecuzione

Estratto della legge federale sulla esecuzione e sul fallimento

Art. 107 cpv. 1. Il debitore e il creditore possono contestare presso l'ufficio d'esecuzione la pretesa del terzo, quando questa riguarda:

1. un bene mobile in possesso esclusivo del debitore;
2. un credito o un altro diritto, se la pretesa del debitore appare più fondata di quella del terzo;
3. un fondo, se la pretesa non risulta dal registro fondiario.

Cpv. 3. Su domanda del debitore o del creditore, il terzo è invitato a produrre i suoi mezzi di prova all'ufficio d'esecuzione entro lo spirare del termine di opposizione. L'articolo 73 capoverso 2 si applica per analogia.

Art. 73 cpv. 2. L'inadempimento da parte del creditore non sospende il decorso del termine di opposizione. In una lite successiva, il giudice terrà tuttavia conto, nella decisione sulle spese processuali e sulle ripetibili, del fatto che il debitore non aveva avuto la possibilità di prendere visione dei mezzi di prova.